R.G. 1/2021

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato,

visto il ricorso depositato da [redacted], ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge 3/2012, le successive integrazioni e la documentazione allegata;

ritenuto che il ricorrente non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b);

vista la relazione dei Professionisti incaricati dall'OCC Avv. Antonella [redacted] e Avv. Francesco [redacted] e le relative attestazioni di completezza e di fattibilità del ricorso;

visto l'art. 14 *quinquies* della legge 3/2012;

viste le integrazioni addotte dalla ricorrente – che ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori i suoi futuri redditi da lavoro per la durata di quattro anni – ed ha individuato il limite da indicare ai sensi dell'art. 14 *quinquies,* comma 2 lett. f), della predetta legge in euro 602,93;

ritenuto che può procedersi nei sensi richiesti e dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 14 *ter* della l. 3/2012;

ritenuto, sulla base del contenuto del ricorso e delle deduzioni dell'Occ, che sussistono gravi e specifiche ragioni perché la ricorrente, nelle more della liquidazione, sia autorizzata ad

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

abitare l'immobile sito nel comune di Pozzuoli (NA) alla via Cigliano s.n.c., così come negli atti individuato;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ai sensi delle predette norme e nomina liquidatore la dr.ssa Giuseppina Accursio.

Dispone che, sino al momento della chiusura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità.

Fissa, quale limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b) – richiamato dall'art. 14 *quinquies* - l'importo di euro 602,93 quale importo da ritenersi non compreso nella liquidazione in quanto occorrente al mantenimento della ricorrente.

Autorizza la ricorrente all'abitazione provvisoria dell'immobile oggetto di liquidazione sito nel comune di Pozzuoli (NA) alla via Cigliano s.n.c., nei limiti e con le modalità richieste nel ricorso introduttivo.

Dispone che il suddetto Liquidatore provveda alla trascrizione di questo decreto sul bene immobile predetto e che questo provvedimento venga reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi e nel rispetto della normativa sulla privacy attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. I Professionisti svolgenti funzioni di O.C.C. individueranno, d'intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei; tali dati verranno oscurati, nei termini e nei limiti di cui all'art. 96 del d. lgs. 196/2003.

Si comunichi al ricorrente, ai Professionisti incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi ed al Liquidatore nominato.

Napoli, 15 Giugno 2021

Il Giudice

Dottor Francesco Paolo Feo

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009